REGIONE LIGURIA

CONFERENZA DI SERVIZI
di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. n. 21/2001

SEDUTA DEL GIORNO 11 luglio 2007

****

ARGOMENTO:

Pronunciamento sulle istanze pervenute in data 25 marzo 2004 e 27 dicembre 2006 dalla Ditta Bagnasco Edoardo e C. S.n.c., tese all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione regionale e contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "BINE'", in Comune di Millesimo (Savona).

****

vista la l.r. n. 21/2001, entrata in vigore il 2 agosto 2001, ed in particolare:

- l'art. 5, che prevede la Conferenza di Servizi per l'istruttoria delle domande inerenti all'attività estrattiva e prevede altresì che la Regione emani un unico provvedimento contenente tutti gli atti autorizzativi di sua competenza all'uopo necessari;

- l'art. 6, che prevede lo spostamento in capo alla Regione della competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 35, comma 1 e 47, comma 4. della l.r. n° 4/1999, qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

vista la circolare del Segretario Generale prot. n° 794 dell'8 novembre 2001, che disciplina il funzionamento della precitata Conferenza di Servizi;

vista la nota prot. n° 2208 del 15 giugno 2007, con la quale è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi in sede decisoria;

SONO PRESENTI ALLA SEDUTA:
Arch. Ermanno Gambaro - Servizio Attività Estrattive - Presidente;
Arch. Giuliano Bernardini - Servizio Tutela del Paesaggio;

Dott. Daniele Bottero - Servizio Assetto del Territorio;
Dott.ssa Paola Solari - Settore Valutazione di Impatto Ambientale;
Dott. Vincenzo D'Auria – Ufficio Tutela della Biodiversità;
Per. Min. Salvatore Baglio - Servizio Attività Estrattive - Relatore;
Geom. Luigi Gigliotti - Servizio Attività Estrattive - Responsabile unico del procedimento;
Sig.ra Anna Scotto - Servizio Attività Estrattive – Segretario;

premesso che:

- l'istanza presentata è volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale variante al programma di coltivazione, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n° 1755 dell'1 aprile 1982, il cui programma di coltivazione è stato successivamente modificato con provvedimenti n° 5889 del 20 ottobre 1983 e n° 2256 del 14 maggio 1992;

- la pratica in esame è stata presentata nell'ambito della Conferenza di Servizi in data 14 febbraio 2007, dove è stato deciso di trasmettere la pratica all'Ufficio Tutela della Biodiversità stante la vicinanza della cava con il SIC Bric Tana e che si restava in attesa dei pareri da parte delle Strutture coinvolte nell'istruttoria, successivamente intervenuti;

- la pratica in oggetto, risultando completa, necessita del prescritto pronunciamento previsto dalla normativa citata;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

in sede decisoria

vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione regionale e contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "BINE'", in Comune di Millesimo (Savona), la cui documentazione è pervenuta in data 27 dicembre 2006;

vista la relazione di istruttoria preliminare e verifica della fattibilità dell'intervento proposto, redatta dal Servizio Attività Estrattive in data 12 gennaio 2007, contenente la verifica di compatibilità al P.T.R.A.C.;

Previsioni del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava

- la cava in argomento ricade all'interno dell'area individuata dalla scheda di progetto cave n° 40, sigla 24 SV del P.T.R.A.C., sottoposta a regime normativo di "Cava di Tipo B" e la relativa cartografia riporta il simbolo Ca;
- i parametri urbanistici confermano la viabilità esistente e non consentono la realizzazione di fabbricati di servizio;

Verificato che il programma di coltivazione presentato prevede il recupero delle aree oggetto di sfruttamento suddivisa in maniera progressiva prevedendo, contemporaneamente alla coltivazione, anche la sistemazione ed il recupero delle aree oggetto di estrazione, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 11 bis delle N.d.A del P.T.R.A.C.; il progetto è stato sviluppato per fasi di intervento e può essere così riassunto:

- **FASE INIZIALE**
  è previsto lo spostamento della coltivazione nella zona est dove è presente il materiale più compatto, realizzando due gradonature a quota m. 490,00 e m. 480,00 che permetteranno di accedere al giacimento di calcare oggetto di coltivazione; contemporaneamente verrà iniziata la profilatura dei gradoni nella zona superiore di cava, partendo dall'attuale ciglio di cava;
  contestualmente agli interventi di cui sopra, verrà realizzata nel piazzale inferiore, una fossa, cosi come rappresentata nella planimetria riferita alla fase intermedia, che avrà lo scopo di recepire parte del materiale di scotico che verrà recuperato durante la scopertura dell'area interessata dal giacimento calcareo; l'altra parte verrà utilizzata per il recupero della zona superiore di cava; tale fossa avrà lo scopo di recepire anche eventuali materiali di scarto presenti nell'ammasso da coltivare;

- **FASE INTERMEDIA**
  è previsto il recupero della zona superiore del fronte a partire dall'attuale ciglio; in particolare verranno realizzati e recuperati tre gradoni posti rispettivamente a quota m. 520,00, m. 510,00 e m. 500,00 circa s.l.m.;
  per tale recupero verranno applicate, ove necessario, delle tecniche atte al rimodellamento dei versanti, quali mantenimento delle zone rocciose in vista (caratteristica del suolo dei monti in tale territorio), formazione sui gradoni di coni detritici che serviranno a diversificare a tratti lo sviluppo del gradone stesso realizzato in maniera uniforme, abbattimenti a tratti dei cigli dei singoli gradoni al fine di dare un andamento discontinuo, formazione di nicchie, piccoli terrazzamenti e palificate sulle scarpate al fine di depositare maggiori quantità di materiale terrigeno per la semina e piantumazione di essenze erbacee, arbustive ed arboree;
  contemporaneamente al recupero della zona superiore, si procederà alla coltivazione del giacimento calcareo con formazione di un piazzale a quota m. 480,00 circa s.l.m.;

- **FASE FINALE**
  i lavori di coltivazione proseguiranno con arretramento verso monte della scarpata di valle del piazzale posto a quota m. 480,00; tale arretramento comporterà la realizzazione di un gradone alla stessa quota in prolungamento della pista realizzata nella fase iniziale; i suddetti interventi andranno ad ampliare il piazzale di quota m. 470,00 circa; contemporaneamente verrà recuperato il gradone realizzato a quota m. 490,00 e successivamente anche quello di quota m. 480,00 circa;
  anche il piazzale di quota m. 470,00 verrà abbassato fino a quota 460,00 lasciando, per la continuità del fronte, un gradone alla quota di 470,00; sia tale gradone che il piazzale così come realizzato verranno recuperati con le stesse modalità attuate per il recupero dei gradoni sovrastanti;

- **REGIMAZIONE DELLE ACQUE**
  nell'ambito delle gradonature sarà realizzata una rete di drenaggio delle acque superficiali che permetterà di convogliare le acque medesime verso la vasca di raccolta posta nell'ambito del piazzale inferiore, dove si prevede la decantazione e il successivo smaltimento verso il colatore naturale costituito dal vicino Rio Sardo;

Compatibilità del progetto al P.T.R.A.C.

il progetto proposto risulta compatibile con le previsioni del Piano in quanto:
- gli interventi estrattivi programmati rientrano nella delimitazione Ca del Piano;
- i caratteri di coltivazione risultano conformi alle previsioni della scheda di progetto;
- i parametri urbanistici risultano conformi alla scheda di progetto in quanto viene utilizzata la viabilità esistente e non è prevista la realizzazione di fabbricati di servizio;

visti i pareri espressi da:

- Servizio Tutela del Paesaggio, con nota prot. n° 2687 del 3 luglio 2007;
- Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n° 124 del 25 gennaio 2007;
- Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n° 397 del 15 febbraio 2007;
- Ufficio Tutela della Biodiversità, con nota prot. n° 282 del 23 aprile 2007;

vista la parte III, Titolo I del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", emanato a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n° 137, come modificato con D.Leg.vo 24 marzo 2006, n° 157;

visto il regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n° 1357;

verificato che in relazione alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 26 febbraio 1990 e modificate ai sensi dell'art. 24, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 16 del 29 febbraio 2000, la zona oggetto di intervento ricade in ambiti soggetti:

- assetto geomorfologico: Ca (Cave a cielo aperto) - MO-B (Modificabilità di tipo B);

- assetto insediativo: ANI-MA (Aree non insediate con regime normativo di Mantenimento);

- assetto vegetazionale: BAM-CO (Consolidamento del Bosco di angiosperme mesofile);

considerato che, nel complesso, il progetto di variante appare sostanzialmente compatibile con le caratteristiche paesaggistiche del sito e ciò a motivo di una sostanziale compensazione delle parti soggette ad estrazione e soprattutto in conseguenza della riduzione di altezza dei gradoni e di una sistemazione finale del fronte che appare

abbastanza ben risolta; inoltre il mancato coinvolgimento delle quote più elevate, con conseguente salvaguardia delle zone boscate più percettibili, attenua l'impatto visivo della cava con ovvio beneficio sotto il profilo paesistico ambientale;

ritenuto che le opere in progetto risultano ammissibili alla luce delle indicazioni del P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.;

ritenuto che l'intervento in oggetto sia assentibile ai fini ed agli effetti del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato con D.Leg.vo 24 marzo 2006, n° 157;

preso atto che il progetto presentato non rientra nell'ambito di applicazione della l.r. n° 38/1998 in quanto non può essere considerato modifica sostanziale al programma di lavori precedentemente autorizzato;

verificato inoltre che l'area interessata dalla cava in argomento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999;

verificata inoltre la compatibilità degli interventi proposti in relazione alle norme derivanti dagli studi dei piani di bacino, alla zonizzazione di aree a rischio franoso ai sensi della Legge n° 267/1998, nonchè il riscontro relativo all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

atteso che l'area interessata dall'intervento ricade al di fuori di S.I.C., limitrofa al SIC IT 1322217 "Bric Tana – Bric Mongarda" e che la valutazione della relativa documentazione ha portato alla formulazione di specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente verbale;

dato atto che le istanze in argomento sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Millesimo dal 18 gennaio al 2 febbraio 2007 senza seguito di opposizioni;

vista la nota prot. n° 1652/1653 del 24 febbraio 2007, con la quale il Comune di Millesimo ha comunicato di non avere nulla da rilevare nel merito dell'istanza prodotta dalla Ditta esercente;

si pronuncia

favorevolmente al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "BINE'" in Comune di Millesimo (Savona), comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 e dell'autorizzazione di cui all'art. 159 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42, così come modificato con D.Leg.vo 24 marzo 2006, n° 157.

L'esecuzione del progetto è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) - l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al provvedimento autorizzativo quale sua parte integrante e sostanziale;

2) - i lavori connessi all'attività estrattiva e di sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;

3) - al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza l'apposita recinzione atta a prevenire danni a persone, animali o cose;

4) - tutta l'area oggetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere opportunamente delimitata mediante termini infissi nel terreno distanti fra loro non più di mt. 15,00; la posizione di tali termini dovrà essere riportata in una apposita planimetria in scala 1:500;

5) - dovrà prestarsi massima cura alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

6) - le acque riversate nel Rio Sardo devono essere preventivamente decantate e dovranno adottarsi efficaci sistemi di disoleazione; allo stesso trattamento devono essere sottoposte le acque derivanti da operazioni di pulizia dei mezzi meccanici (es. lavaggio dei pneumatici), dei piazzali, ecc;

7) - la sistemazione delle zone interessate dell'attività estrattiva dovrà essere eseguita in conformità alla documentazione progettuale allegata al provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alla Relazione Agronomica sul programma di ripristino ambientale redatta dal Dott. For. Riccardo Scavetta, così come integrata dal successivo punto 8);

8) - per le operazioni di ripristino dovrà evitarsi l'impiego di edera, di essenze arboree appartenenti al genere *Pinus* e *Salix purpurea*; quest'ultimo da sostituirsi con *Salix caprea*;

9) - entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal ~~2007~~ 2008, la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato.

La durata dell'autorizzazione regionale per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m. è stabilita in anni 10 (dieci) dalla data del relativo provvedimento.

L'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999 è stabilita in anni 10 (dieci) dalla data del relativo provvedimento.

L'autorizzazione di cui al D.Leg.vo n. 42/2004 - ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940, n° 1357 - è di anni 5 (cinque) dalla data del relativo provvedimento; la Ditta esercente dovrà pertanto presentare, prima della scadenza di cui sopra, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

Il deposito cauzionale, revisionato con D.G.R. n° 4040 del 30 novembre 1995 in lire 505.000.000, pari ad euro 260.810,73.= (duecentosessantamilaottocentodieci/73), già prestato dalla Ditta esercente, resta invariato.

Arch. Giuliano Bernardini - Servizio Tutela del Paesaggio .....

Dott. Daniele Bottero – Servizio Assetto del Territorio .....

Dott.ssa Paola Solari - Settore Valutazione di Impatto Ambientale .....

Dott. Vincenzo D'auria – Ufficio Tutela della Biodiversità .....

Il Responsabile unico del procedimento
(Geom. Luigi Gigliotti)

Il Relatore
(Per. Min. Salvatore Baglio)

Il Segretario
(Sig.ra Anna Scotto)

Il Presidente
(Arch. Ermanno Gambaro)

Genova, 11 luglio 2007